

ROMA



ROMA CAPITALE

Segretariato Generale

- 5 GIU 2020

N. RC/.....15274.....

ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo economico
Attività Produttive e Agricoltura

4 GIU, 2020

Protocollo Generale

N. QH22373.....

ORDINANZA DELLA SINDACA
n. 110 del - 5 GIU. 2020

LA SINDACA

Oggetto: Emergenza Covid-19 fase 2 Misure urgenti e necessarie al fine di contenere e gestire la diffusione del COVID-19.

Orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive.

Il Direttore della Direzione Sportelli
Unici
Tonino Egiddi

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico e Attività Produttive
Francesco Paciello

L'Assessore allo Sviluppo
Economico, Turismo e Lavoro
Carlo Cafarotti

Visto:
Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti

Premesso che

con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il Consiglio dei Ministri, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale, ha approvato il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 che ha introdotto misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-2019, applicabili sull'intero territorio nazionale;

il decreto legge interviene in modo organico, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus;

che in particolare l'art. 1, lett. u) del suddetto decreto stabilisce che possano essere previste limitazioni delle attività commerciali volte in via generale ad evitare assembramenti di persone e a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

in data 26 aprile 2020 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale»,

in data 19 maggio 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 34/2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;



l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30 aprile 2020 prevede, a partire dal 4 maggio, *“l'adozione da parte dei comuni di provvedimenti per la programmazione in fasce orarie dei servizi urbani e delle attività commerciali allo scopo di coordinare e armonizzare i flussi di carico del trasporto pubblico e decongestionare i picchi di utilizzo nei cosiddetti orari di punta, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto”*;

l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00042 del 19 maggio 2020 prevede che *“(… allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree servizio, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto, cui si aggiungono, con la presente ordinanza, le attività artigianali di prodotti alimentari (a titolo esemplificativo e non esaustivo pizzerie, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie ecc.), gli esercizi commerciali di vicinato di prodotti alimentari, le attività commerciali su area pubblica di prodotti alimentari;*

l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00044 del 29 maggio 2020 prevede che *“(… Allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina delle fasce orarie di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Dal 3 giugno 2020 cessa la disposizione relativa alla chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30....)”*;

è stata adottata da Roma Capitale, in via sperimentale, l'Ordinanza Sindacale n. 92 del 15 maggio 2020 con la finalità di verificare l'idoneità delle misure approntate rispetto al complessivo funzionamento dei servizi locali, in particolare rispetto alla riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico ed alla circolazione delle persone sul territorio comunale in una fase emergenziale in cui resta prioritario mantenere il distanziamento interpersonale ed evitare assembramenti che facilitino la circolazione del Sars-CoV-2 e la diffusione del contagio da Covid-19;

Considerato che

il periodo di tempo di vigenza dell'Ordinanza n. 92/2020, richiamata in premessa, ha consentito all'Amministrazione di valutare l'impatto sul territorio delle misure adottate che, come altresì evidenziato dalla relazione resa disponibile da Roma Servizi per la mobilità S.r.l., può sostanzialmente ritenersi positivo in termini di risultati ottenuti rispetto alle finalità perseguite di evitare spostamenti di persone sul territorio comunale, in particolare tramite il servizio di trasporto pubblico, concentrati negli stessi orari e di decongestionare i picchi di utilizzo negli orari di punta;

sussistono le motivazioni e le esigenze poste alla base dell'Ordinanza n. 92/2020 di adottare provvedimenti che riducano la possibilità di creare assembramenti nei luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati, con particolare riferimento all'impatto in termini di circolazione delle persone sul territorio comunale collegato agli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive e che, pertanto, si devono richiamare le motivazioni poste a sostegno della precedente Ordinanza;



al contempo si ravvisa l'opportunità di procedere ad una revisione della disciplina adottata con l'Ordinanza n. 92/2020 alla luce delle esigenze funzionali a specifiche caratteristiche delle modalità di fruizione dell'utenza di alcune attività commerciali emerse nell'ambito di un costante dialogo con le associazioni di categoria rappresentative degli interessi del settore del commercio;

Ritenuto che

in particolare si rende necessario escludere dall'assoggettamento alle fasce orarie della presente Ordinanza i laboratori di prodotti alimentari (*a titolo esemplificativo e non esaustivo pizzerie a taglio, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie ecc.*) tenuto conto del venir meno dell'obbligo di chiusura alle 21.30 a seguito delle Ordinanze del Presidente della Regione Lazio n. 42/2020 e n. 44/2020 nonché delle abitudini di consumo dell'utenza di particolari tipologie di laboratorio (in particolare gelaterie) concentrate, di norma, nelle ore pomeridiane e serali e dell'appartenenza della categoria dei laboratori di prodotti alimentari al medesimo settore della ristorazione di cui fanno parte le attività di somministrazione, parimenti escluse dalla disciplina oraria di cui alla presente Ordinanza;

è altresì necessario escludere dall'assoggettamento alle fasce orarie i negozi di ferramenta e di rivendita di materiale edile, di prodotti di termoidraulica, bricolage e vernici sia in quanto, trattandosi di prodotti utilizzati per opere di riparazione, manutenzione e lavori edili la cui realizzazione si protrae lungo tutto l'arco della giornata, il relativo approvvigionamento alle imprese dev'essere garantito dalle prime ore del mattino, sia in quanto, di norma, per il trasporto della particolare tipologia di prodotti acquistati la clientela di tali esercizi non utilizza i mezzi pubblici ma quelli privati;

si ravvisa l'opportunità di escludere dalla disciplina oraria della presente Ordinanza anche le attività di autoriparazione ovvero autofficine comunque denominate (a titolo esemplificativo meccatronici, elettrauti, carrozzieri, gommisti, etc.), e le concessionarie auto con laboratorio di riparazione ed assistenza al fine di supportare, in questa fase, la possibilità di utilizzo di mezzi privati per effettuare gli spostamenti per lavoro o altra necessità;

possano escludersi dalla disciplina oraria della presente Ordinanza anche le attività di acconciatori ed estetisti alla luce delle particolari abitudini di fruizione della clientela dei predetti esercizi nonché della stretta prossimità con il cliente nel settore della cura della persona tale da necessitare una particolare flessibilità degli orari considerato l'obbligo di adozione di misure di prevenzione particolarmente stringenti anche in ordine alla razionalizzazione degli spazi in modo da evitare forme di assembramento e di garantire il distanziamento interpersonale a tutela sia dei lavoratori che della clientela;

è inoltre opportuno consentire alle cartolerie, alle cartolibrerie ed alle librerie la possibilità di scelta tra gli orari della fascia F2 e quelli della Fascia F3, in considerazione delle abitudini e delle esigenze di acquisto della propria clientela;

è idoneo a garantire un allineamento delle aperture delle medesime tipologie commerciali prevedere il rispetto delle fasce orarie anche da parte degli esercizi commerciali posti all'interno dei Centri Commerciali;

ai fini di una migliore fruizione da parte dell'utenza e a tutela degli interessi rappresentati dalle associazioni di categoria, è necessario prevedere che l'apertura degli esercizi collocati in fascia



F3 sia ricompresa tra le ore 10.00 e le ore 11.00, tenuto conto che la variazione della previgente disciplina comunque non pregiudica il risultato ottenuto nella gestione dei flussi del trasporto pubblico locale;

è altresì opportuno, tenuto conto del venir meno dell'obbligo di chiusura alle 21,30 degli esercizi commerciali secondo quanto disposto dalle Ordinanze del Presidente della Regione Lazio nn. 42/2020 e 44/2020, richiamate in premessa, modificare le fasce orarie F1B ed F3 consentendo un orario di chiusura più flessibile come previsto nel presente provvedimento;

le predette attività sono state individuate sulla base della presenza numerica sul territorio come riportata sulla tabella di cui all'allegato 1) al presente provvedimento e in considerazione della capacità attrattiva di flussi di movimento di persone;

per le stesse attività appare congruo prevedere tre fasce orarie di apertura al pubblico, valide dal lunedì al sabato, e diversificate per tipologia di attività come di seguito indicato:

a) **Fascia F1**, declinata in due sotto-fasce opzionali, in particolare: F1A – apertura dalle ore 7.00 ed entro le ore 8.00 - chiusura entro le ore 15.00; F1B - apertura dalle ore 7.00 ed entro le ore 8.00 - chiusura non prima delle ore 19.00. Tali orari saranno osservati dalle seguenti tipologie di attività, alle quali è riconosciuta la facoltà di scegliere tra la fascia oraria F1A e F1B:

- gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, i panificatori.

b) **Fascia F2**, con apertura da effettuarsi nell'intervallo dalle ore 9.30 alle ore 10.00 – e chiusura entro le ore 19.00. Tali orari saranno osservati dalle seguenti tipologie di attività:

- i laboratori non alimentari, svolti in forma artigianale e non.

c) **Fascia F3**, apertura da effettuarsi nell'intervallo dalle ore 10.00 alle ore 11.00 – e la chiusura non prima delle ore 19.00. Tali orari saranno osservati dalle seguenti tipologie di attività:

- esercizi di vicinato del settore non alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, i Phone center – Internet point.

per tutte le attività sopra menzionate l'orario di apertura al pubblico domenicale e nei giorni festivi infrasettimali non è assoggettato alle fasce orarie della presente Ordinanza;

al fine di consentire una maggiore diversificazione degli orari si reputa inoltre opportuno prevedere che gli esercizi commerciali che svolgono attività mista (settore alimentare e non alimentare) possano scegliere discrezionalmente una delle fasce orarie di apertura sopra descritte e che, in caso di possesso di più titoli abilitativi, il titolare dell'attività possa scegliere la



fascia oraria di apertura nell'ambito delle fasce orarie in cui sono ricomprese le attività corrispondenti ai titoli stessi;

si rende pertanto necessario prevedere **l'obbligo di esposizione** degli orari di apertura e chiusura riferiti alla propria tipologia di attività nonché alla scelta della fascia oraria;

è dunque opportuno adottare, anche per la cd. "Fase 2" dell'emergenza sanitaria, misure urgenti e necessarie al fine di contenere la diffusione del COVID-19 sull'intero territorio comunale,

Visti

- il D.lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii.;
- l'art. 50 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 201/2011;
- il D.Lgs. n. 59/2010;
- lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legge n. 6/2020;
- il Decreto legge n. 19/2020;
- la Legge Regionale del 6 novembre 2019, n. 22;
- il D.P.C.M 26 aprile 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30 aprile 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00040 del 12 maggio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00042 del 19 maggio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00044 del 29 maggio 2020;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa:

di disporre fino al 30 giugno 2020

1. che gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, i panificatori, osservino dal lunedì al sabato una delle seguenti fasce orarie di apertura e di chiusura al pubblico:



F1A: apertura dalle ore 7.00 ed entro le ore 8.00 - chiusura entro le ore 15.00;
F1B: apertura dalle ore 7.00 ed entro le ore 8.00 - chiusura non prima delle ore 19.00;

con facoltà di scelta tra la F1A e la F1B.

2. che i laboratori non alimentari, svolti in forma artigianale e non, osservino dal lunedì al sabato la seguente fascia oraria di apertura e di chiusura al pubblico:

F2: con apertura da effettuarsi nell'intervallo dalle ore 9.30 alle ore 10.00 - e chiusura entro le ore 19.00.

3. che gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, i Phone center – Internet point, osservino dal lunedì al sabato la seguente fascia oraria di apertura e di chiusura al pubblico:

F3: apertura da effettuarsi nell'intervallo dalle ore 10.00 alle ore 11.00 – e la chiusura non prima delle ore 19.00.

4. che tutti gli esercizi commerciali che svolgono attività mista (settore alimentare e non alimentare) possano scegliere discrezionalmente una delle fasce orarie di apertura al pubblico sopra descritte.
5. che le cartolerie, le cartolibrerie e le librerie abbiano la possibilità di scegliere discrezionalmente tra gli orari della fascia F2 e quelli della fascia F3;
6. che per tutte le attività sopra menzionate l'orario dell'eventuale apertura al pubblico domenicale e nei giorni festivi infrasettimali non sia assoggettato alle fasce orarie della presente Ordinanza.
7. che le disposizioni della presente Ordinanza si applichino anche agli esercizi commerciali e artigianali inseriti all'interno dei Centri Commerciali.
8. che le disposizioni della presente Ordinanza non si applichino a commercio su aree pubbliche, edicole, rivendite di generi di monopolio (tabaccherie), farmacie, parafarmacie, esercizi di qualsiasi tipologia all'interno di stazioni ferroviarie e aree di servizio, attività di ristorazione in senso esteso (somministrazione di alimenti e bevande e laboratori di prodotti alimentari tra cui a titolo esemplificativo gelaterie, pizzerie a taglio, rosticcerie, etc.); negozi di ferramenta e di rivendita di materiale edile, prodotti di termoidraulica, bricolage e vernici, concessionarie auto con laboratorio di riparazione-assistenza, attività di autoriparazione ovvero autofficine comunque denominate (a titolo esemplificativo meccatronici, elettrauti, carrozzieri, gommisti, etc.), acconciatori ed estetisti, e ad ogni altra attività non espressamente disciplinata dal presente provvedimento.
9. che in caso di possesso di più titoli abilitativi relativi ad attività esercitate nello stesso locale, il titolare dell'attività possa scegliere l'orario di apertura al pubblico nell'ambito delle fasce orarie in cui sono ricomprese le attività corrispondenti ai titoli stessi o dell'orario di apertura del titolo relativo ad attività non disciplinata dalla presente ordinanza.




10. che tutte le attività abbiano l'obbligo di esporre il codice della fascia oraria scelta e/o assegnata (F1A, F1B, F2, F3) nonché il relativo orario di esercizio per la propria tipologia di attività stabilito dal presente provvedimento visibili anche dall'esterno dell'esercizio.
11. che l'entrata in vigore della presente Ordinanza decorra dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.
12. la trasmissione della stessa al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale e a tutti gli altri Organi di Polizia cui spetti di farla osservare.

Le disposizioni del presente provvedimento riguardano esclusivamente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi sopra disciplinati, ferma restando ogni prerogativa statale e regionale in ordine a quali attività possano aprire o debbano restare chiuse anche in relazione al mutare delle circostanze di carattere sanitario **e fatta salva la facoltà del titolare dell'attività in ordine all'apertura o meno della stessa sia nei giorni feriali che in quelli festivi.**

La violazione delle disposizioni della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020.

Con la presente Ordinanza Sindacale è revocata l'Ordinanza Sindacale n. 92 del 15 maggio 2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La Sindaca
Virginia Raggi


Fasce Orarie Esercizi
FASCE ORARIE ESERCIZI

ALLEGATO 1

TIPOLOGIA	SETTORE_MERCEOLOGICO	PERCENTUALE	FASCIA
Esercizio di Vicinato	ALIMENTARE	14,63%	F1
Medie Strutture	ALIMENTARE	<1%	F1
Panificatori	ALIMENTARE	<1%	F1
Grandi strutture	ALIMENTARE	<1%	F1
Laboratorio Artigianale e non	NON_ALIMENTARE	28,17%	F2
Esercizio di Vicinato	NON_ALIMENTARE	45,38%	F3
Medie Strutture	NON_ALIMENTARE	<1%	F3
Phone Center - Internet Point	NON_ALIMENTARE	<1%	F3
Grandi strutture	NON_ALIMENTARE	<1%	F3
Esercizio di Vicinato	TUTTI-ALIMENTARE E NON ALIMENTARE	8,19%	A SCELTA
Laboratorio Artigianale e non	TUTTI-ALIMENTARE E NON ALIMENTARE	<1%	A SCELTA
Medie Strutture	TUTTI-ALIMENTARE E NON ALIMENTARE	<1%	A SCELTA
Grandi strutture	TUTTI-ALIMENTARE E NON ALIMENTARE	<1%	A SCELTA

FASCIA ORARIA

F1A

F1B

F2

F3

apertura

dalle 7,00 ed entro le 8,00

dalle 7,00 ed entro le 8,00

dalle 9,30 alle 10,00

dalle 10,00 alle 11,00

chiusura

entro le 15,00

non prima delle 19,00

entro le 19,00

non prima delle 19,00

FASCIA	PERCENTUALE
F1	14,98%
F2	28,56%
F3	47,55%
A SCELTA	8,90%